

Civile Sent. Sez. L Num. 9408 Anno 2018
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 17/04/2018

SENTENZA

sul ricorso 17252-2016 proposto da:

S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ,
giusta delega in atti;

2018

130

- **ricorrente** -

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 548/2016 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 08/03/2016 R.G.N. 425/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega orale

Avvocato

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 548/2016 confermava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato da Spa a reintegrando quest'ultimo nel suo posto di lavoro. La Corte territoriale aveva ritenuto infondato l'appello valutando l'addebito mosso, (relativo a piu' fatti tra loro connessi e riguardanti, tutti, l'indebita apertura e gestione di un conto corrente intestato a , da parte del marito , in assenza della delega della titolare ed anche il rilascio del carnet di assegni), non doloso ma solo superficiale e quindi non sufficiente a costituire valida ragione di licenziamento. La sanzione espulsiva era stata considerata sproporzionata rispetto all'addebito, anche alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in sede di gravame, che avevano ridimensionato il numero delle infrazioni inizialmente contestate al dipendente alla sola erronea segnalazione alla Centrale Allarmi Interbancari del nominativo della . Con riguardo a tale circostanza la Corte territoriale rilevava peraltro che gli assegni segnalati, emessi e sottoscritti dal Dicorato in assenza di delega della moglie, erano stati successivamente saldati, anche per la riconciliazione tra i coniugi, con nessuna conseguenza per le parti e per la banca. La proponeva ricorso affidandolo a tre motivi ed a successiva memoria. Si costituiva per resistere i che depositava altresì memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)-Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi in relazione agli artt. 115,116,214 e 246 c.p.c., e degli artt. 2702,2727,2729,e 2730 c.c, con riferimento all'art. 360 comma 3 e 5, c.p.c., per aver , la Corte, valutato erroneamente gli elementi probatori acquisiti.

Come già in molte occasioni affermato da questa Corte "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro

limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

Rispetto a tale presupposto di ordine generale che individua i limiti della giurisdizione di legittimità con riguardo al merito della controversia, ed in questa alla valutazione degli elementi di prova, deve formularsi la valutazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso, sia con riguardo alla carenza di indicazione degli specifici vizi in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella applicazione dei principi che regolano il raggiungimento del proprio convincimento e la valutazione degli elementi di prova , che con riguardo alla richiesta di rivalutazione dei medesimi elementi o comunque di valorizzazione di circostanze di fatto non pienamente e adeguatamente considerate. Si tratta in tutte le ipotesi di valutazione del merito della controversia esclusa nel giudizio di legittimità, anche in ragione della carenza di precisa indicazione dei fatti eventualmente decisivi omessi dal giudice del merito.

Altresì infondata risulta la censura con riguardo alla valenza probatoria della relazione ispettiva. Deve precisarsi che si tratta di una relazione redatta dal Direttore Auditing dipendente della società e dunque di un documento di formazione interna alla organizzazione aziendale e al piu' utile per ricostruire, da parte del datore di lavoro, le vicende storiche fattuali che hanno poi costituito l'oggetto dell'addebito. alcuna valenza probatoria puo' dunque essere attribuita a questa documentazione.

Le singole circostanze di fatto ivi contenute, per un valido utilizzo all'interno del processo, avrebbero dovuto essere oggetto di specifica prova testimoniale e/o documentale, assoggettata alle regole e principi previsti dal codice di procedura civile. A riguardo e con riferimento alla fattispecie in esame , deve rilevarsi che le dichiarazioni stragiudiziali raccolte non sono state oggetto di deduzione testimoniale o altra fonte legale di prova.

Non chiaro risulta infine il richiamo alla qualità e natura di scrittura privata della relazione ispettiva ed agli effetti probatori della stessa, peraltro non esaminabili comunque in quanto non riportato il contenuto della stessa relazione nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. Il motivo deve essere complessivamente ritenuto inammissibile.

2)-Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi al codice civile in relazione agli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., con riferimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'art. 360, n. 3 c.p.c., per aver , la Corte territoriale, comunque valutato erroneamente i fatti addebitati e per aver errato altresì nel formulare un giudizio di sproporzione tra addebito e sanzione. Anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito non più esercitabile in sede di legittimità.

3)-Altrimenti inammissibile il terzo motivo relativo alla mancata valutazione dell'aliunde perceptum, in quanto la Corte territoriale ha statuito a riguardo la carenza allegatoria valutando la richiesta come meramente esplorativa. Nessun profilo di violazione risulta evidenziato , essendo presente nella sentenza impugnata una valutazione e decisione la cui ri-valutazione non è consentita in questa sede.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in camera di consiglio in data 16 gennaio 2018 .

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 17 APR. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

